

CARTA RSI
PER I FORNITORI
E I SUBAPPALTATORI



Making progress become reality

EDITORIALE

I risultati complessivi di Bouygues sono intrinsecamente legati a quelli dei nostri fornitori e subappaltatori e la ricerca di soluzioni più responsabili sul piano ambientale e sociale deve essere un obiettivo comune per Bouygues e i suoi partner. È con questa collaborazione che l'ambizioso obiettivo di decarbonizzare gli acquisti del Gruppo potrà essere raggiunto.

Da diversi anni, il gruppo Bouygues si impegna a rispettare i principi di responsabilità sociale definiti nel Patto globale delle Nazioni Unite (Global Compact) e a integrarli nei processi di acquisto delle sue filiali, sia in Francia che a livello internazionale.

Questa volontà si concretizza nell'adozione di prassi RSI^a presso filiali del Gruppo per rispondere alle sfide dei loro settori di attività. Tali prassi formalizzano in particolare i nostri impegni per acquisti più responsabili.

Oggi desideriamo ribadire il dovere di vigilanza del Gruppo nei confronti dei suoi fornitori e subappaltatori per prevenire insieme i rischi di gravi violazioni dei diritti umani, per la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente, nonché la nostra volontà di mantenere e rafforzare le relazioni di fiducia e di dialogo stabilite con essi. La nostra iniziativa di responsabilità sociale applicata agli acquisti del Gruppo è una delle condizioni per incoraggiare questo spirito di collaborazione e per sviluppare la creazione di valore condivisa al servizio dei nostri clienti.

La presente carta formalizza le attese del Gruppo nei confronti dei suoi fornitori, subappaltatori e fornitori di servizi. È alla base delle relazioni di fiducia che desideriamo costruire con loro. È complementare al nostro codice etico^b, è essenziale per un approccio responsabile e deve essere sistematicamente allegata ai contratti di acquisto.

Martin Bouygues
Presidente del Consiglio
di amministrazione



Olivier Roussat
Chief Executive Officer del Gruppo



(a) RSI: responsabilità sociale d'impresa.

(b) Da consultare qui: Publications (bouygues.com)

PREMESSA

Bouygues SA e le sue filiali (di seguito il "Gruppo") si sono impegnate ad adottare un approccio proattivo nei confronti dello sviluppo sostenibile nell'ambito dei loro acquisti e dei loro contratti di subappalto e di prestazione d'opera, che rappresentano un'importante componente delle loro attività.

Questa carta RSI (di seguito la "Carta"), rivolta ai loro fornitori, subappaltatori, partner e fornitori di servizi (di seguito i "Fornitori"), formalizza gli impegni attesi dal Gruppo in materia di etica, di lotta alla corruzione, di rispetto dei diritti umani e degli standard lavorativi, di tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché di salvaguardia dell'ambiente.

Aderendo alla Carta, il Fornitore s'impegna a rispettare e applicare, nonché a far rispettare e far applicare dai propri fornitori e subappaltatori, l'insieme dei principi in essa contenuti, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e delle legislazioni nazionali applicabili. Si impegna a ricevere, e nella misura del possibile a far ricevere dai propri fornitori e subappaltatori, i revisori interni o esterni, eventualmente incaricati dall'Area di business^a interessata del Gruppo per verificare tale applicazione.

Il Fornitore s'impegna a rispettare, per tutti i temi contenuti nella Carta, i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (ONU)^b, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché delle disposizioni contrattuali in vigore.

Qualsiasi inosservanza grave da parte del Fornitore dei principi contenuti nella presente Carta costituirà una violazione dei suoi obblighi contrattuali e potrà comportare l'applicazione delle misure coercitive previste dal contratto, che possono arrivare fino alla rescissione pura e semplice del contratto con il Fornitore, fatto salvo l'eventuale risarcimento di danni reclamato dal Gruppo.

Qualora, in circostanze particolari, il Fornitore non fosse in grado di rispettare alcune disposizioni della Carta, sarà tenuto a comunicare ciò immediatamente all'Area di business interessata del Gruppo, al fine di concordare le misure correttive da adottare.

(a) Nella carta RSI per i fornitori e i subappaltatori, il termine "Area di business" indica ciascuna delle filiali del Gruppo, ovvero, alla data di redazione del presente documento, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier e Colas (area Attività di costruzione), TFI (area Media) e Bouygues Telecom (area Telecomunicazioni).

(b) <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

1 ETICA

Le filiali del Gruppo e i loro Fornitori operano con lealtà per instaurare e mantenere relazioni di fiducia durature. Il Fornitore svolge la propria attività conformemente ai principi di onestà ed equità nonché alle disposizioni legali e regolamentari applicabili in materia di concorrenza e divieto di corruzione. In particolare, la negoziazione e l'esecuzione dei contratti non devono dar luogo a comportamenti o fatti che possano essere considerati corruzione attiva o passiva, complicità nel traffico di influenze o favoritismo.

Le filiali del Gruppo trattano con onestà ed equità tutti i loro Fornitori, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro condizione, nel rispetto del quadro proprio a ciascun paese, che tutti i collaboratori si impegnano a conoscere adeguatamente. I collaboratori, le Aree di business e filiali del Gruppo effettuano ogni acquisto con lealtà e apertura.

1.1 Omaggi e inviti

Il Fornitore si impegna a non proporre o offrire a qualsivoglia collaboratore del Gruppo, o alle persone a questi vicine, omaggi, inviti, gesti di compiacenza, favori o qualsiasi altro vantaggio, pecuniario o meno, in grado di corrompere, influenzare o ostacolare l'integrità, l'indipendenza di giudizio o l'oggettività di detto collaboratore nelle sue relazioni con il Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non farsi carico delle spese di viaggio o di alloggio di un collaboratore del Gruppo, in particolare in relazione a qualsiasi contratto commerciale, visita di siti, audit o presentazioni di prodotti.

1.2 Conflitti d'interessi

Il Fornitore evita le situazioni caratterizzate da un conflitto d'interessi reale o potenziale con i dipendenti del Gruppo o le persone a questi vicine, che potrebbe nuocere all'indipendenza o all'oggettività delle loro azioni o decisioni professionali.

Laddove non sia possibile evitare il sopraggiungere di un conflitto d'interessi, il Fornitore dà prova di trasparenza informando della situazione l'Area di business del Gruppo interessata, in modo tale che la situazione possa essere affrontata.

2 RISPETTO DEGLI STANDARD LAVORATIVI

2.1 Libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva

Il Fornitore s'impegna a rispettare i principi di libertà di associazione, di protezione del diritto sindacale e di negoziazione collettiva della Convenzione C87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), nel rispetto della legislazione locale.

2.2 Ricorso al lavoro forzato o obbligatorio

Il Fornitore s'impegna a non utilizzare il lavoro forzato o obbligatorio come definito nelle Convenzioni C29 e C105 dell'ILO. La Convenzione C29 definisce il lavoro forzato o obbligatorio come qualsiasi lavoro o servizio richiesto a un individuo con la minaccia di una qualsiasi penalità e per il quale detto individuo non si è offerto volontariamente. La ritenzione, come condizione di occupazione, dei documenti d'identità, passaporti, certificati di formazione,

permessi di lavoro o qualsiasi altro documento identificativo è vietata, al pari dell'obbligo per i lavoratori di fornire depositi o garanzie finanziarie.

Qualsiasi spesa di assunzione (spese di passaporto, visto, assicurazione, trasferta, esame medico, ecc.) deve essere a carico del datore di lavoro e non del dipendente^a.

2.3 Ricorso al lavoro illegale

Il Fornitore si impegna a non avvalersi di lavoro illegale, come definito nella normativa dei paesi in cui opera.

2.4 Lavoro minorile

Il Fornitore s'impegna a conformarsi alle disposizioni relative all'eliminazione del lavoro minorile e alla tutela dei bambini, come definite dalle convenzioni dell'ILO. Si impegna in particolare a non impiegare persone che non abbiano raggiunto l'età minima necessaria per lavorare in virtù delle Convenzioni C138 e C182 dell'ILO.

2.5 Discriminazione

Conformemente alle condizioni previste dalla Convenzione C111 dell'ILO, il Fornitore s'impegna a non effettuare distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulla razza, sul colore della pelle, sul sesso, sulla religione, sulle idee politiche, sulla nazionalità o sull'estrazione sociale, che avrebbero come effetto di annullare o ostacolare le pari opportunità o la parità di trattamento in materia di impiego o professione.

Conformemente alla Convenzione C111, le distinzioni, esclusioni o prefe-

renze fondate sulle qualifiche necessarie per un dato impiego, al pari delle misure speciali destinate a tener conto delle esigenze particolari di persone per le quali una protezione o un'assistenza speciale è, in generale, riconosciuta come necessaria per ragioni quali il sesso, l'età, l'invalidità, gli oneri familiari o il livello sociale o culturale (discriminazione positiva) non sono considerate come discriminazioni.

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di occupazione dei disabili.

2.6 Orario di lavoro

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di orario di lavoro, anche in materia di straordinari. In assenza di leggi nazionali, si applicano le norme ILO, ossia l'orario di lavoro non può superare 8 ore al giorno e 48 ore alla settimana. Ogni lavoratore deve disporre di almeno 24 ore consecutive di riposo per periodo di 7 giorni, salvo circostanze eccezionali.

2.7 Livello di remunerazione

Il Fornitore rispetta la legislazione locale in materia di salari minimi e si impegna a versare regolarmente i salari ai propri dipendenti.

Il Fornitore s'impegna a remunerare gli straordinari conformemente ai tassi stabiliti dalla legislazione locale vigente.

In assenza di regolamentazione nazionale, la remunerazione deve essere sufficiente per rispondere ai bisogni essenziali, conformemente alla convenzione C131 dell'ILO sulla fissazione dei salari minimi.

(a) In riferimento all'Employer Pays Principle (principio del pagamento a carico del datore di lavoro): <https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle>

Le condizioni di remunerazione devono essere chiaramente comunicate ai lavoratori.

2.8 Molestie

I dipendenti non devono essere soggetti a sanzioni fisiche né a molestie o abusi di natura fisica, sessuale, psicologica o verbale.

3 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Fornitore s'impegna affinché i suoi lavoratori operino in un ambiente sicuro che tuteli la loro salute.

I rischi legati alla sua attività devono essere identificati e valutati. Il Fornitore deve fare tutto il possibile per contenere questi rischi e adottare misure precauzionali necessarie in materia di prevenzione e protezione dagli incidenti e dalle malattie professionali.

In particolare, il Fornitore deve:

- organizzare regolarmente formazioni adeguate al fine di assicurarsi che i lavoratori dispongano di conoscenze sufficienti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- in caso di eventuale pericolosità del materiale o dei prodotti utilizzati, informare i lavoratori e formarli alla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo;
- fornire ai lavoratori indumenti e un equipaggiamento di protezione adeguati, con le relative istruzioni in merito al loro utilizzo;
- in caso di necessità, garantire l'accesso ai primi soccorsi per i lavoratori;
- assicurarsi, quando fornisce alloggio, che quest'ultimo sia pulito e sicuro, e che risponda alle norme applicabili in materia di igiene e sicurezza degli edifici.

Il Fornitore deve assicurarsi che le sue attività non nuocciano alla salute e alla sicurezza dei suoi subappaltatori, degli altri operatori coinvolti nell'operazione, delle popolazioni vicine e degli utenti dei suoi prodotti.

Il Fornitore è incoraggiato a predisporre un sistema di gestione della salute e della sicurezza, stabilito sulla base di standard intenzionali quali la norma ISO 45001 o qualsiasi altra norma equivalente.

Le filiali del Gruppo operano attivamente per il miglioramento della sicurezza di tutte le persone che lavorano nei loro siti. Per tutelare l'integrità fisica delle persone, le entità del Gruppo esigono dai loro Fornitori un rigore in materia di sicurezza sul lavoro identico a quello previsto in caso di intervento nei siti del Gruppo. A tale riguardo, spetta al Fornitore segnalare ogni anomalia constatata al responsabile del sito in cui interviene.

4 TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA BIODIVERSITÀ E DELLE RISORSE

Il Fornitore si adopera per ridurre al minimo il suo impatto negativo sull'ambiente e predisporre misure che contribuiscano alla tutela del clima e dell'ambiente, sia per quanto riguarda i suoi prodotti sia con riferimento al suo sistema di gestione, in particolare in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra, al mantenimento della biodiversità e degli ecosistemi, allo sfruttamento delle risorse naturali e alla gestione dei rifiuti e delle sostanze tossiche. Si adopera altresì per limitare i disturbi ai residenti locali, per ridurre i propri consumi di energia, gli scarichi nell'acqua,

nell'aria e nel suolo e i rifiuti generati nelle diverse fasi della sua attività, in particolare in quella di imballaggio.

Il Fornitore si adopera per costruire congiuntamente e proporre soluzioni che riducano al minimo le emissioni di gas serra connesse ai propri prodotti e servizi (ad esempio prodotti eco-concepiti, materiali di fonte biologica, modello economico circolare e/o della funzionalità, ecc.).

Il Fornitore deve ottenere e rispettare tutti i permessi necessari in materia ambientale.

Il Fornitore integra i criteri di rispetto dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nell'acquisto di prodotti e servizi, nella concezione, nella produzione e nella realizzazione dei suoi prodotti e servizi, al fine di ridurre il loro impatto in questi ambiti durante tutto il loro ciclo di vita, mantenendone e/o migliorandone la qualità.

Si impegna a rispettare quantomeno le disposizioni legislative e normative locali applicabili, nonché le leggi vigenti nel o nei paesi di destinazione del prodotto.

Il Fornitore è incoraggiato a predisporre un sistema di gestione dell'ambiente, stabilito sulla base di standard intenzionali quali la norma ISO 14001.

5 SEGNALAZIONE

Al fine di raccogliere tutte le segnalazioni professionali, in particolare quelle relative al contenuto della presente Carta, il Gruppo ha predisposto un dispositivo che permette di contattare il responsabile etico dell'Area di business interessata e/o del Gruppo. Tale dispositivo, accessibile a tutti, garantisce non solo la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, ma anche quella dell'identità delle persone oggetto della segnalazione e delle informazioni raccolte in quest'ambito. Il dispositivo di segnalazione è accessibile al seguente indirizzo:

<https://alertegroupe.bouygues.com>^a

Contatto Carta RSI Fornitori

rs.e.fournisseurs@bouygues.com

(a) La procedura di raccolta e trattamento delle segnalazioni figura nell'appendice del codice etico di Bouygues scaricabile sul sito www.bouygues.com.

GRUPPO BOUYGUES

32 avenue Hoche

F-75378 Paris cedex 08

Tel.: +33 (0)1 44 20 10 00

bouygues.com

Twitter: @GroupeBouygues



AVVERTENZA

La Carta RSI per i fornitori e i subappaltatori rientra nell'ambito del codice etico del gruppo Bouygues, accessibile sul sito www.bouygues.com

Redazione: 2009 • Aggiornamento:
febbraio 2022 • Direzione Sviluppo
Sostenibile, Qualità, Sicurezza,
Ambiente del Gruppo

The Bouygues logo, consisting of the word "BOUYGUES" in white capital letters inside a white rounded rectangle, which is itself centered within a larger orange rounded rectangle.

BOUYGUES